

Art. 9 bis Divieto di consumo e vendita per asporto di bevande alcoliche

1. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 20, commi 5 e 7-ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 14/2017, (convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48), è vietata la vendita per asporto e il consumo in modalità non assistita di bevande alcoliche:

a) dalle ore 24.00 alle 06.00 nei seguenti siti:

Piazza Vittorio Emanuele – villa comunale

Piazza Don Bosco

Via Aldo Moro – area pedonale

Piazza Diaz ed area interna alla stazione ferroviaria

Via Marconi – area pedonale

Parco San Andrea

Parco Unità d'Italia

Parco Don Milani

Parco Caduti di Nassyria

Parco delle Beatitudini

Parco orto botanico – Veneziani

Area del Centro Storico perimetrata dalle vie Trento , Trieste, Cristoforo Colombo, Largo Purgatorio, Piazza Castello, via O. Tupputi, via Cardinale Dell'Olio, piazza Margherita, via Frisari

b) per l'intera giornata nei seguenti siti:

Area interna al Teatro Mediterraneo

Aree adiacenti all'Ospedale Civile

Aree adiacenti il cimitero comunale

Aree adiacenti alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale

Aree circostanti il Dolmen della Chianca e le Grotte di Santa Croce

Area protetta delle Grotte di Ripalta – Pantano

Aree delle vie e piazze cittadine antistanti i sagrati delle chiese ed altri luoghi di culto

All'interno di autobus adibiti al trasporto pubblico locale

2. Resta fermo il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche sull'intero territorio comunale mediante distributori automatici sia per i pubblici esercizi che per gli esercizi commerciali nella fascia oraria compresa dalle ore 24,00 alle ore 06,00 come previsto dall'art 6 comma 2 bis del D.L. 117/2007 così come modificato dall'art 54 della Legge n 120/2010

3. Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con ordinanza sindacale, ove sussistono motivi di sicurezza pubblica è possibile disporre ulteriori limitazioni restrittive per la vendita e il consumo delle bevande alcoliche oltre alle aree qualificate come luoghi sensibili e specificate al comma 1

4. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche può inoltre essere disposto con ordinanza sindacale in via occasionale in concomitanza con manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi di rilievo nelle aree circostanti il luogo dell'evento.

5. Oltre che per i siti sopra indicati il divieto di consumo delle bevande alcoliche si applicherà anche per le aree pubbliche che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, siano individuate quali zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

6. I siti individuati al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo, possono essere modificati con successivi provvedimenti tramite variazioni e/o integrazioni .

Art. 9 ter - Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo, ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento dei comportamenti di seguito indicati suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art.9 bis, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00. Oltre alla sanzione suddetta è disposto l'ordine di allontanamento e successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive all'accertamento della violazione, è prevista l'applicazione di una ulteriore sanzione di € 300,00 e la comunicazione della stessa al Questore. Il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza può disporre con provvedimento motivato per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9 bis espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Le fattispecie che prevedono all'applicazione delle suddette misure sanzionatorie sono le seguenti:

- a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree;
- b) compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 18 e art. 7 lett. L) del presente regolamento;
- c) bivaccare nelle aree pubbliche individuate nell'art 9 bis , occupare o impedire l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale;
- d) esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
- e) esercitare il commercio abusivo nelle aree specificate nell' articolo 9 bis

Art. 9 quater - Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla Legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni degli articoli 9 bis e 9 ter¹, nell'ambito delle aree specificamente individuate, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017.

2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree specificate dall'articolo 9 bis per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di reiterazione della violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017. come convertito dalla L. n. 48/2017.

3. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del Codice penale, nonché dall'articolo 31 della L. Regione Puglia 24/2015 e dall'articolo 7, comma 15-bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'articolo 9 bis del presente regolamento.

Art .32 attività musicale presso i pubblici esercizi

I titolari di pubblici esercizi, fatta eccezione per quelli in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per il pubblico spettacolo e il trattenimento danzante (ex artt 68 e 80 del TULPS), possono utilizzare, sia all'interno dei locali che in aree esterne ad essi entro gli spazi per cui è concessa l'occupazione del suolo, impianti per la diffusione della musica purché siano osservati i limiti di emissione prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

L'utilizzo di detti impianti è consentito nel rispetto seguenti limiti orari oltre i quali deve cessare la diffusione della musica:

- per il periodo compreso dal 1 giugno al 31 agosto la musica può essere diffusa all'interno e nelle aree esterne dei pubblici esercizi nell'ambito degli spazi in concessione per l'occupazione del suolo

a) lungo la fascia costiera: fino alle ore 01,00 nei giorni successivi di lunedì martedì mercoledì giovedì e domenica e fino alle ore 02,00 nei giorni successivi di venerdì e sabato

b) nel centro storico e nelle restanti zone del centro abitato fino alle ore 24,00 nei giorni di lunedì martedì mercoledì giovedì e domenica e fino alle ore 01,00 dei giorni successivi al venerdì e al sabato;

- per i restanti periodi dell'anno il limite orario per la diffusione della musica in aree interne ed esterne ai pubblici esercizi nell'ambito degli spazi in concessione per l'occupazione del suolo pubblico, sarà prevista per l'intero territorio comunale fino alle ore 24,00 dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e fino alle ore 01,00 dei giorni successivi al venerdì e al sabato

Perché sia consentito l'utilizzo di impianti di diffusione sonora all'interno e negli spazi esterni pertinenti ai pubblici esercizi deve trattarsi di piccoli trattenimenti musicali senza ballo con il carattere della complementarietà rispetto all'attività prevalente della somministrazione di alimenti e bevande.

Si connotano tra i piccoli trattenimenti musicali, oltre alla diffusione della musica con impianti hi fi, anche i piano bar, i concertini dal vivo di piccoli gruppi musicali, il karaoke, e i DJ set a condizione che non siano predisposti spazi per consentire il trattenimento danzante e che detta attività sia inibita dai titolari dei pubblici esercizi alla clientela

Tali attività di trattenimento musicale possono essere svolte liberamente nei pubblici esercizi solo per allietare gli avventori entro un limite massimo di capienza di 200 persone tenuto conto dell'ampiezza del locale e salvaguardando le condizioni di sicurezza. Qualora dette attività siano svolte con caratteristiche di imprenditorialità (è previsto un sovrapprezzo sulle consumazioni o la vendita di ticket per il solo accesso all'interno del pubblico esercizio indipendentemente dalla consumazione) per il loro esercizio necessitano le prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del Tulp

E' fatto divieto di diffondere musica su aree esterne ai pubblici esercizi anche nelle fasce orarie sopra indicate ove essi siano ubicati nelle immediate vicinanze di ospedali, case di cura e case residenziali per anziani

Le inosservanze delle prescrizioni sopra disposte comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 3.000,00 da applicarsi ai sensi della Legge 689/81

In caso di recidiva è prevista la sospensione per sette giorni della concessione per l'utilizzo di spazi pubblici esterni e la revoca del provvedimento concessorio qualora si reiteri ulteriormente la violazione.